

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/2288 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016, la prima quota per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2018 e 2019

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽¹⁾ («accordo interno»), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾ («regolamento finanziario dell'11° FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione deve presentare una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri per il 2017, l'importo del contributo per il 2016, l'importo della prima quota del contributo per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante dei contributi per gli anni 2018 e 2019.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea degli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
- (4) Il 10 novembre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che fissa il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 a 3 350 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.
- (5) Conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 2013/759/UE del Consiglio ⁽³⁾, le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES devono essere ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. Le riduzioni avranno un impatto sui contributi degli Stati membri per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017 è fissato a 3 850 000 000 EUR per la Commissione e a 150 000 000 EUR per la BEI.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽³⁾ Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GUL 335 del 14.12.2013, pag. 48).

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 è fissato a 3 600 000 000 EUR. Esso è ripartito come segue: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a titolo della prima quota per il 2016 sono riportati nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma della decisione 2013/759/UE, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Articolo 4

La previsione indicativa per l'importo annuo dei contributi previsti è fissata per il 2018 a 4 150 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI e per il 2019 a 4 150 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
É. SCHNEIDER

ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	1ª quota 2016		
		pagata alla BEI 10° FES	pagata alla Commissione 10° FES	Totale
AUSTRIA	2,41	0,00	42 175 000,00	42 175 000,00
BELGIO	3,53	0,00	61 775 000,00	61 775 000,00
BULGARIA	0,14	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
CIPRO	0,09	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
REPUBBLICA CECA	0,51	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
DANIMARCA	2,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
ESTONIA	0,05	0,00	875 000,00	875 000,00
FINLANDIA	1,47	0,00	25 725 000,00	25 725 000,00
FRANCIA	19,55	0,00	342 125 000,00	342 125 000,00
GERMANIA	20,50	0,00	358 750 000,00	358 750 000,00
GRECIA	1,47	0,00	25 725 000,00	25 725 000,00
UNGHERIA	0,55	0,00	9 625 000,00	9 625 000,00
IRLANDA	0,91	0,00	15 925 000,00	15 925 000,00
ITALIA	12,86	0,00	225 050 000,00	225 050 000,00
LETTONIA	0,07	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
LITUANIA	0,12	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00
MALTA	0,03	0,00	525 000,00	525 000,00
PAESI BASSI	4,85	0,00	84 875 000,00	84 875 000,00
POLONIA	1,30	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00
PORTOGALLO	1,15	0,00	20 125 000,00	20 125 000,00
ROMANIA	0,37	0,00	6 475 000,00	6 475 000,00
SLOVACCHIA	0,21	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
SLOVENIA	0,18	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
SPAGNA	7,85	0,00	137 375 000,00	137 375 000,00
SVEZIA	2,74	0,00	47 950 000,00	47 950 000,00
REGNO UNITO	14,82	0,00	259 350 000,00	259 350 000,00
TOTALE UE-27	100,00	0,00	1 750 000 000,00	1 750 000 000,00